

# Regolamento per l'adesione a Legacoop Nazionale

## CAPO I

### Oggetto del Regolamento

#### Art. 1

Oggetto del presente Regolamento è definire i soggetti preposti e le procedure necessarie per l'adesione a Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (d'ora in avanti Legacoop Nazionale) nonché i motivi, i soggetti e le procedure per l'esclusione da Legacoop Nazionale.

Esso inoltre disciplina e specifica gli obblighi degli enti associati così come indicati, in via di principio, dallo Statuto di Legacoop Nazionale.

## CAPO II

### Adesione a Legacoop Nazionale

#### Art. 2

Possono aderire a Legacoop Nazionale:

- a) tutte le società cooperative, i loro consorzi, le mutue, le società di mutuo soccorso;
- b) gli enti associativi le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop Nazionale;
- c) le società ordinarie con partecipazione maggioritaria di società cooperative, loro consorzi o altri enti associati.

La Direzione può accettare inoltre l'adesione:

- a) di società a partecipazione minoritaria di enti cooperativi, purché le loro attività siano particolarmente significative per il raggiungimento delle finalità di Legacoop Nazionale;
- b) di società ordinarie il cui controllo sia stabilmente detenuto dai lavoratori delle stesse;
- c) di enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità;
- d) di società non cooperative, purché abbiano finalità solidaristiche e non speculative.

#### Art. 3

La sola forma di adesione a Legacoop Nazionale è quella diretta secondo le procedure di cui al presente Regolamento. Sono pertanto escluse forme indirette di adesione. L'adesione a Legacoop Nazionale determina la contestuale adesione a tutti i livelli di organizzazione previsti dallo Statuto.

Non costituisce adesione a Legacoop Nazionale usufruire dei servizi di sue articolazioni settoriali o territoriali.

#### Art. 4

Legacoop Nazionale comunica agli enti aderenti, contestualmente all'accoglimento della domanda di adesione, la loro eventuale appartenenza ad Associazioni nazionali e alle Legacoop regionali di cui rispettivamente agli artt. 31 e 34 dello Statuto.

Comunicherà inoltre eventuali modificazioni di tale appartenenza conseguenti a istituzione di nuove articolazioni o a scioglimento di quelle esistenti.

## **Art. 5**

Titolare dell'elenco anagrafico degli enti associati è Legacoop Nazionale, tramite il proprio Ufficio Nazionale Revisioni.

Legacoop Nazionale si impegna a utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno dell'organizzazione sia verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

## **CAPO III Procedure**

### **Art. 6**

L'ente che intende richiedere l'adesione a Legacoop Nazionale deve presentare la domanda di adesione con la relativa documentazione, di cui al successivo art. 8, a Legacoop Regionale della regione in cui l'ente ha sede legale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di adesione, Legacoop Regionale deve trasmettere, con proprio parere e con la proposta dell'Associazione cui l'ente apparterrà, l'intera documentazione alla Presidenza di Legacoop Nazionale, tramite l'Ufficio Nazionale Revisioni. In caso di incompletezza della documentazione l'Ufficio Nazionale Revisioni la tratterrà presso di sé fino alla successiva Presidenza. Trascorso tale termine la pratica sarà restituita a Legacoop Regionale.

La Presidenza di Legacoop Nazionale deve inserire nell'ordine del giorno della convocazione dell'organo statutariamente preposto, immediatamente successivo al ricevimento della documentazione, la proposta di adesione.

L'esito della domanda di adesione sarà comunicato dall'Ufficio Nazionale Revisioni a Legacoop Regionale e all'Associazione Nazionale competente e, qualora esistenti, alle relative articolazioni territoriali, indicando, nel caso di accoglimento della domanda, il numero di iscrizione.

Legacoop Regionale comunica all'ente l'esito della domanda.

### **Art. 7**

Il parere delle strutture di cui al precedente articolo deve essere espresso dai rispettivi organi competenti ed è limitato ad accertare:

- a) la sussistenza dei requisiti mutualistici, per gli enti di cui all'art. 2 punto a;
- b) l'assenza di procedure giudiziarie e amministrative nei confronti dell'ente o dei suoi rappresentanti per illeciti e irregolarità di grave entità;
- c) la coerenza dell'ente con gli scopi istituzionali di Legacoop Nazionale.

In caso di richiesta di adesione da parte di un ente già aderente ad altra Associazione riconosciuta, la struttura territoriale richiederà ulteriore documentazione al fine di verificare la pendenza di richieste di procedure sanzionatorie promosse dall'Associazione stessa.

### **Art. 8**

L'ente che intende richiedere l'adesione deve presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di adesione a Legacoop Nazionale con dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e del presente Regolamento, corredata di informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003;

- b) verbale ultima modifica statutaria e Statuto in vigore dell'ente;
- c) copia auto certificata, senza firma autenticata, della delibera dell'Organo societario competente con cui si richiede l'adesione, ove non già prevista dallo Statuto;
- d) copia del bilancio e dei relativi allegati degli ultimi due esercizi, e dell'ultima revisione o ispezione straordinaria, ove esistenti;
- e) autocertificazione, senza firma autenticata, con la clausola che una dichiarazione mendace invalida l'adesione, del legale rappresentante dell'ente che attesti la sussistenza o meno di procedure giudiziarie o amministrative, o entrambe, nei confronti dell'ente e dei suoi amministratori per le attività connesse all'esercizio dell'impresa;
- f) visura camerale comprovante l'iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza.

Ove necessario, l'ente deve inoltre fornire tutti i dati e le informazioni da questi richieste, di carattere non riservato, e consentire la visione dei libri sociali dell'ente. In particolare per le cooperative sociali di tipo B dovrà essere dimostrato che le persone svantaggiate costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

Su tali verifiche il Responsabile Territoriale Revisioni esprime obbligatoriamente il proprio parere.

#### **Art. 9**

La Direzione di Legacoop Nazionale può nominare una commissione con la funzione di preistruire le domande di adesione per la votazione della Direzione medesima.

Tale commissione può inoltre esprimere pareri sui criteri di appartenenza degli enti associati alle diverse Associazioni nazionali e alle relative articolazioni territoriali.

#### **Art. 10**

La Direzione di Legacoop Nazionale nei confronti degli enti associati che si rendessero inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 9 dello Statuto in vigore, nonché responsabili di comportamenti non rispondenti ai principi cooperativi o tali da determinare danno all'immagine di Legacoop Nazionale, può assumere i seguenti provvedimenti:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea per un periodo predeterminato;
- esclusione.

La procedura di esclusione può essere proposta dalla Presidenza di Legacoop Nazionale e/o dagli altri livelli istituzionali previsti dallo Statuto, i quali la sottopongono alla Direzione di Legacoop Nazionale adducendone i motivi dopo aver contestato all'ente medesimo, con lettera R.A, le motivazioni che sono alla base della proposta.

La proposta di esclusione dovrà essere preceduta da un periodo di moratoria di tre mesi durante i quali verrà sospeso il diritto all'assistenza e alla partecipazione agli organi di Legacoop Nazionale. Entro tale periodo l'ente associato dovrà mettersi in regola.

L'ente associato che ritenga non valide le motivazioni per l'esclusione, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso al Comitato dei garanti di Legacoop Nazionale il quale esprimerà la sua opinione nel termine di 90 giorni. Per l'esclusione si applicano le norme di cui all'art. 24 del codice civile.

In casi di particolare urgenza le strutture territoriali e settoriali possono proporre alla Presidenza di Legacoop Nazionale il provvedimento di sospensione cautelativa dell'ente associato.

La Presidenza di Legacoop Nazionale delibera la sospensione fino alla prima riunione utile

della Direzione dandone comunicazione al Comitato dei garanti al quale l'ente sospeso può ricorrere.

Il Comitato dei garanti entro 10 giorni esprimerà il proprio giudizio.

## **CAPO IV**

### **Obblighi degli associati**

#### **Art. 11**

Gli enti associati devono comunicare entro trenta giorni:

- a) variazioni della sede legale;
- b) variazioni nelle cariche sociali;
- c) modifiche statutarie.

Gli enti che si sottopongono a certificazione di bilancio devono depositare la relazione di certificazione. Devono inoltre trasmettere copia integrale delle proposte e delle offerte di certificazione ricevute alla Centrale dei Bilanci che ne valuterà la congruità e la corrispondenza con la convenzione prevista dall'art. 15 della legge 59/92.

#### **Art. 12**

Gli enti sono soggetti alla vigilanza secondo le norme previste dalle normative vigenti e le procedure stabilite nell'apposito Regolamento di Legacoop Nazionale.

#### **Art. 13**

Gli enti che, per sopravvenute modifiche della compagine societaria, venissero a trovarsi nelle condizioni previste all'art. 2 punto d) del presente Regolamento devono reiterare la procedura di adesione, segnalando entro trenta giorni tale nuova situazione. Nel periodo necessario per la procedura il rapporto associativo è sospeso.

Le stesse procedure valgono inoltre per tutte le successive modificazioni della compagine societaria che comportassero ulteriori riduzioni di partecipazione da parte di enti di cui al punto a) dell'art 2.

La mancata comunicazione di tale nuova situazione comporta la cessazione del rapporto associativo con effetto retroattivo.

#### **Art. 14**

Le cooperative che, in ottemperanza al D. L. 127/91, dimostrassero nel bilancio consolidato un volume di affari espresso dalle società controllate e partecipate superiore al 20% del volume di affari complessivo, devono fornire al revisore i dati e le informazioni da questi richieste sulle società controllate, secondo i criteri periodicamente definiti dall'Area Vigilanza di Legacoop Nazionale.